

Scrittura privata autenticata soggetta a registrazione ex art. 11 Tariffa Parte I DPR 131/1986.
Imposta di bollo ai sensi DPR n. 642/1972 –Allegato A Tariffa Parte Prima - assolta mediante
MUI ai sensi DM 22/02/2007.

P.G. 38077.11284/2023

Rep. n. 32327

COMUNE DI MANTOVA

NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO

3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE – CLUSTER 2 - RIGENERAZIONE DI

UN'AREA POLISPORTIVA OUTDOOR IN LOCALITA' MIGLIARETTO – CUP

I68E22000140001- CIG 96592991B3

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 3 (tre) del mese di Maggio, nella sede municipale di Via Roma n. 39, con la presente scrittura privata autenticata da conservarsi nella raccolta del Segretario Generale, tra le Parti:

Dott.ssa Mariangela Remondini nata a Nogara (VR) il 04/10/1971, Dirigente del Settore Welfare Servizi Sociali e Sport, domiciliata per la carica presso la sede municipale, in Mantova, Via Roma n. 39, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto del Comune di Mantova, C.F. e P. IVA 00189800204, nel seguito indicato anche come “**Stazione Appaltante**”;

e

Sig. **Luigi Badinelli**, nato a Castel Goffredo il 09/12/1966, il quale interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa I.P.S. S.R.L. , con sede in Mantova (MN), Via Pietro Nenni n. 6/b, C.F./P.IVA 02251330201, di seguito indicato anche come “**Appaltatore**”;

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Dirigente del Settore Welfare Servizi Sociali e Sport n. 258 del 31/01/2023 è stata avviata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2), lett. b) del D.L. n.76/2020, (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con L.

n. 120/2020 e ss.mm.ii., previa pubblicazione di indagine di mercato sulla piattaforma elettronica SINTEL di ARIA di Regione Lombardia, per l'affidamento dell'intervento ad oggetto NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE – CLUSTER 2 - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE DI UN'AREA POLISPORTIVA OUTDOOR IN LOCALITA' MIGLIARETTO – CUP I68E22000140001 per l'importo complessivo di Euro 332.500,00, di cui Euro 326.000,00 per lavori a base d'asta ed Euro 6.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- con la sopracitata Determinazione n. 258 del 31/01/2023 è stato approvato lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse, finalizzato all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;

- con D.G.C. n. 35 del 01/02/2023 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo relativo al CLUSTER 2 - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE DI UN'AREA POLISPORTIVA OUTDOOR IN LOCALITA' MIGLIARETTO – CUP I68E22000140001 per l'importo complessivo di Euro 332.500,00, di cui Euro 326.000,00 per lavori a base d'asta ed Euro 6.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- con determinazione n. 442 del 14/02/2023 rettificata parzialmente con determinazione n. 445 del 15/02/2023 sono stati approvati il verbale di sorteggio, la lettera di invito e relativi allegati;

- in data 16/02/2023 è stata trasmessa tramite Sintel (ID 165417491) la lettera d'invito agli operatori economici sorteggiati in data 10/02/2023;

- l'intervento di cui al presente contratto ricade nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE volti al recupero delle aree urbane attraverso la realizzazione e l'adeguamento degli impianti sportivi al fine di favorire l'inclusione e

l'integrazione sociale soprattutto nelle zone piu' degradate e con particolare attenzione alle persone svantaggiate;

- L'Allegato alla Decisione, con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale in merito alla MISSIONE 5, Componente 2, Investimento 7 - Sport e Inclusione sociale, precisa che "L'obiettivo di questa misura è quello di favorire la rigenerazione delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle aree più svantaggiate dell'Italia; i progetti finanziati devono sostenere:

I) la costruzione e la rigenerazione di impianti sportivi situate in zone svantaggiate del paese, comprese le periferie metropolitane; II) la distribuzione di attrezzature sportive per le zone svantaggiate; III) il completamento e l'adeguamento degli impianti sportivi esistenti (ad esempio, recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, rimozione delle barriere architettoniche, efficienza energetica);

- l'opera in questione deve essere terminata entro il 31/12/2024 come dichiarato all'interno della piattaforma Regis;

- il progetto apporta il contributo programmato di una unità all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando;

- gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 3.1 sono associati all'Indicatore Comune Risparmi sul Consumo Annuo di Energia Primaria e l'intervento in oggetto contribuisce al raggiungimento del presente obiettivo;

- l'intervento in oggetto contribuisce all'obiettivo climatico (TAG coefficiente 40%) ma non contribuisce al tagging digitale (TAG N/A) come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241;

- con Determinazione n. 741 del 16/03/2023, esecutiva il 21/03/2023, stante la

regolarità della procedura e preso atto dell'esito positivo delle verifiche effettuate ai sensi di legge in ordine al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, l'appalto è stato aggiudicato all'impresa I.P.S. S.R.L. P.IVA/C.F. 02251330201 con sede in Via Pietro Nenni n. 6/b-46100 Mantova, per un importo di lavori, al netto del ribasso offerto del 13,719% (Euro 44.723,94) di Euro 281.276,06 a cui si aggiungono Euro 6.500,00 per oneri sicurezza e quindi per un valore complessivo contrattuale di Euro 287.776,06 oltre IVA;

- che con comunicazione BDNA, in atti al prot n. 28089/2023, è stato verificato che la Ditta I.P.S. S.R.L. non è sottoposta a cause di decadenza, di sospensione di cui all'art. 159 del D.Lgs n. 159/2011 Codice delle Leggi Antimafia e in materia di documentazione antimafia”;

- in sede di offerta economica l'impresa I.P.S. SRL ha dichiarato che applicherà ai lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale F.015 Parte Edilizia;

- avverso la procedura di affidamento del contratto in oggetto non sono stati esperiti ricorsi;

- ai fini della sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore ha costituito, così come richiesto, la garanzia definitiva e la polizza assicurativa;

- risultano acquisiti i documenti attestanti la regolarità contributiva (DURC), in corso di validità (PGE n. 28085/2023).

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra rappresentati, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. Il Comune di Mantova, nella persona del Dirigente Settore Welfare Servizi Sociali

e Sport Dott.ssa Mariangela Remondini, affida all'impresa I.P.S. S.R.L. e, per essa, al costituito Sig. Luigi Badinelli, che accetta senza riserva alcuna, i lavori ad oggetto “
NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO
3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE – CLUSTER 2 - INTERVENTO DI
RIGENERAZIONE DI UN'AREA POLISPORTIVA OUTDOOR IN LOCALITA'
MIGLIARETTO”.

Art. 2. Disposizioni particolari riguardanti il PNRR

1. L'appalto è concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dagli atti a questo allegati o da questo richiamati, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. L'Impresa appaltatrice, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto è tenuta a consegnare alla Stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste riportate al successivo art. 7 del presente contratto nonché l'impossibilità per

l'Impresa appaltatrice di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/2/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/2/2021 nonché dal PNC.

3. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, ha l'obbligo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, di assicurare una quota pari ad almeno il 30 % (trenta per cento) delle nuove assunzioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e una quota pari ad almeno il 30 % (trenta per cento) all'occupazione femminile, tenuto conto che l'assunzione di donne di età inferiore a anni 36 (trentasei) concorre al computo di entrambe le quote. A tal fine entro il termine perentorio della data del verbale di ultimazione dei lavori, l'impresa appaltatrice ha l'obbligo di presentare una relazione sintetica per dimostrare il rispetto delle suddette percentuali di assunzione. La mancata produzione della suddetta relazione ed il mancato rispetto dell'indice occupazionale previsto comporta l'applicazione delle penali previste all'art.7 del presente contratto.
4. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al presente contratto è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No

Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, indicati negli elaborati progettuali

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell’Appaltatore.

Art. 3. Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta a Euro 281.276,06 (duecentottantunomiladucentosettantasei/06) a cui si aggiungono Euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) per oneri sicurezza, e quindi per un valore complessivo contrattuale di Euro 287.776,06 (duecentottantasettemilasettecentosettantasei/06) oltre IVA.

2. L'importo complessivo dei costi della manodopera dichiarato dall'impresa appaltatrice in sede di gara ammonta a Euro 65.954,00 (sessantacinquemilanovecentocinquantaquattro/00).

3. Ai sensi i dell’art. 3, lett. dddd) e dell’art. 59, comma 5-bis del D.Lgs n. 50/2016, il contratto è stipulato “a corpo” pertanto il prezzo offerto , determinato in relazione al ribasso del 13,719 % (tredici/settecentodiciannove per cento) offerto dall’Impresa appaltatrice in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito e alla quantità di detti lavori, salvo modifiche ai sensi e nei limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 4. Domicilio dell'Appaltatore - Direzione del cantiere

1. L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, ha eletto domicilio presso la sede del Comune di Mantova, Via Roma 39, 46100.
2. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico depositato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.
3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 5. Termine di ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutte le opere oggetto del presente appalto è fissato in **180 (centottanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e rispetta gli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), per portare materialmente a termine e completare l'intervento PNRR di cui al riferimento M5C2-I3.1.
2. Nel rispetto delle condizionalità del PNRR la Direzione dei Lavori dovrà indicare nel verbale di consegna, oltre alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, la data entro la quale deve essere completato almeno il 50% (cinquanta per cento) delle

lavorazioni, inteso come raggiungimento del 50% (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale, desunta dal cronoprogramma dei lavori. In caso di mancato raggiungimento del 50 % (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale entro detta data si applicheranno le relative penali.

Art. 6. Sospensione - Ripresa - Proroga dei lavori

1. La sospensione e la ripresa dei lavori nonché l'eventuale proroga dei termini sono ammesse ai sensi dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. In caso di sospensione dei lavori totale o parziale disposta per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, sarà dovuto all'Appaltatore un risarcimento secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018.

Art. 7 Penali per i ritardi

1. Qualora, per mancato rispetto dei tempi di esecuzione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per cause imputabili all'impresa appaltatrice nella fase di esecuzione dei lavori, dovessero essere attivate le procedure di cui all'art. 12 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, il Comune avrà diritto a richiedere il risarcimento del danno.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale come previsto dall'art. 4.15 del Capitolato d'Appalto.
3. Nel caso di mancato raggiungimento delle condizionalità PNRR previste dal presente contratto per il mancato rispetto del termine stabilito per la scadenza intermedia (raggiungimento del 50% dell'importo contrattuale), in conformità a quanto disposto dall'art. 5 comma 2) del contratto in oggetto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,6 ‰ (zero sei per mille)

dell'importo netto contrattuale.

4. Nel caso in cui l'Impresa appaltatrice non consegni la relazione prevista dall'art 2, comma 2 del presente contratto entro il termine perentorio ivi previsto, si applicherà una penale di Euro 500,00 (cinquecento/00).

5. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui all'art. 2, comma 3 del presente contratto per la presentazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, si applicherà una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo pari al 0,6 ‰ (zero sei per mille) dell'importo netto contrattuale.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi sopracitati non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, così come previsto dall'art. 50, comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 8 Contabilizzazione dei lavori

1. Gli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti nonché secondo le modalità e le disposizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Il corrispettivo per il lavoro "a corpo", assoggettato al ribasso d'asta offerto in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. In esso si

intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non espressamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera, secondo la regola d'arte.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che resta quello prestabilito dalla Stazione Appaltante, non assoggettato a ribasso.

Art. 9. Anticipazione - Pagamenti

1. L'anticipazione del prezzo, nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo dei lavori oggetto del presente contratto, è corrisposta, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori, anche in caso di consegna in via d'urgenza, previa costituzione della garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, prevista dal sopracitato articolo 35. L'importo dell'anticipazione potrà essere aumentato fino al limite del 30% (trenta per cento) dell'importo dei lavori, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ai sensi dell'art. 207 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020 e ss.mm.ii.

2. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) sino al raggiungimento del SAL finale, come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto dall'art. 4.18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. I pagamenti relativi agli acconti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento lavori. Il certificato di pagamento ai fini

dell'emissione della fattura deve di norma intervenire contestualmente o, al più tardi, entro 7 (sette) giorni dall'adozione del SAL. I termini di pagamento restano sospesi nel periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di pagamento e la data di ricezione di regolare fattura in formato elettronico.

4. I pagamenti in acconto sono subordinati alla verifica da parte della Direzione Lavori del rispetto da parte dell'impresa appaltatrice del principio DNSH. A tal fine l'impresa appaltatrice, prima della emissione di ogni SAL, consegna alla Direzione Lavori una attestazione sulla conformità al principio DNSH secondo le prescrizioni di cui agli elaborati progettuali (Allegato M), ivi compresa la dichiarazione delle conformità al DNSH delle spese sostenute. A questo riguardo, si specifica che la relazione dovrà essere supportata da tutte le analisi, certificazioni, studi e quant'altri mezzi di prova che si rendono necessari per avvalorare la relazione stessa; resta inteso che i relativi costi per i predetti adempimenti rimangano in carico all'Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori acquisisce le attestazioni e le dichiarazioni dell'impresa, ne verifica il rispetto e certifica con atto proprio la rispondenza ai principi DNSH. La certificazione della Direzione dei Lavori costituisce presupposto per l'emissione del SAL. La mancata consegna, da parte dell'impresa appaltatrice, delle certificazioni e delle attestazioni di conformità costituisce causa di sospensione dei pagamenti.

5. Il Conto finale è subordinato alla verifica da parte della Direzione Lavori del rispetto da parte dell'impresa appaltatrice del principio DNSH. A tal fine l'impresa appaltatrice prima della emissione del Conto Finale consegna alla Direzione Lavori una attestazione sulla conformità al principio DNSH secondo le prescrizioni di cui al progetto, ivi compresa la dichiarazione delle conformità al DNSH delle spese sostenute. A questo riguardo, si specifica che la relazione dovrà essere supportata da tutte le analisi, certificazioni, studi e quant'altri mezzi di prova che si rendono necessari

per avvalorare la relazione stessa; resta inteso che i relativi costi per i predetti adempimenti rimangano in carico all'Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori acquisisce le attestazioni e le dichiarazioni dell'impresa, ne verifica il rispetto e certifica con atto proprio la rispondenza ai principi DNSH. La certificazione della Direzione dei Lavori costituisce presupposto per l'emissione del Conto Finale. La mancata consegna da parte dell'Impresa appaltatrice delle certificazioni e delle attestazioni di conformità costituisce causa di sospensione dei pagamenti.

6. Il certificato di pagamento sarà emesso nei termini e con le modalità previste dall'art. 113-bis del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

7. L'Impresa appaltatrice, all'atto della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori e, in ogni caso, prima di procedere al saldo finale dei lavori dovrà presentare l'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Decreto 143 del 25/6/2021.

8. Il pagamento di cui al presente articolo è comunque subordinato al ricevimento di regolare fattura elettronica, trasmessa unicamente tramite codice univoco JLCM7V, nonché all'acquisizione d'ufficio, presso i competenti Istituti e Enti abilitati, del documento che attesti la regolarità contributiva (DURC) in corso di validità. La Stazione Appaltante applica, in caso di inadempienze, le disposizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10. Revisione dei prezzi

1. La revisione dei prezzi attinenti al presente affidamento avverrà in conformità a quanto previsto dal combinato disposto di cui all'art. 29 del D.L. n. 4/2022, convertito con Legge n. 25/2022 e di cui all'art. 26 del D.L. n. 50/2022, convertito con Legge n. 91/2022.

Art. 11. Certificato regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, sostituisce il certificato di collaudo e ha lo scopo di certificare, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, che i lavori siano stati eseguiti nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. E' rilasciato dal Direttore dei Lavori ed è emesso non oltre tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni oggetto dell'appalto. Esso ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Art. 12. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, finalizzata a prevenire infiltrazioni mafiose. L'impresa ha presentato la comunicazione per la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3, comma 7, della richiamata Legge n. 136/2010 (conservata in atti con prot. 28230/2023), riportante gli estremi dei conti correnti dedicati e i dati delle persone abilitate ad operare sugli stessi, rispetto ai quali l'impresa si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione.

2. Tutti i documenti contabili riferiti al presente contratto dovranno riportare i seguenti codici: **CUP I68E22000140001- CIG 96592991B3**

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 13. Garanzia definitiva e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto, l'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, mediante polizza fideiussoria n. 2023/13/6651152 emessa da

Italiana Assicurazioni con sede legale in Milano Via Traiano n. 18- Agenzia 250 di Mantova , in data 11/04/2023, per l'importo di Euro 19.741,44 (diciannovemilasettecentoquarantuno/44), in atti con prot. 41982/2023.

2. L'Appaltatore ha fruito della riduzione del 50% (cinquanta per cento) dell'importo, previste dal citato art. 103, comma 1), poiché in possesso di Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (Certificato n. 04-IT-IPS-200086) emessa da Tuv Thuringen Italia S.r.l. in corso di validità. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, in conformità a quanto dispone il comma 5 del suddetto art. 103. L'ammontare residuo della cauzione deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente, fatta salva la liberazione anticipata, da parte della Stazione Appaltante, che abbia luogo con comunicazione di autorizzazione allo svincolo e restituzione dell'originale della garanzia stessa.

3.L'Appaltatore è responsabile dei danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. A tal fine l'Appaltatore ha prodotto polizza n. 2023/25/6203714, emessa in data 11/04/2023 da Italiana Assicurazioni con sede legale in Milano Via Traiano n. 18- Agenzia 250 di Mantova in atti con prot. 41982/2023, nella forma CAR (tutti i rischi di esecuzione e per responsabilità civile), per importi conformi alla normativa vigente.

Art. 14. Subappalto

1.Sulla base di quanto dichiarato dall'impresa appaltatrice in sede di offerta è ammesso il subappalto per opere appartenenti alle categorie OG1 e OG11 nel

rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 4.10 del Capitolato Speciale d'Appalto. In caso di inosservanza, fermo restando le sanzioni di natura penale, il Comune potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto d'appalto ed incamerare la cauzione, facendo naturalmente salva l'azione di risarcimento di ulteriori danni.

2. Il subappalto, pertanto, non può superare la quota del 50% (cinquanta per cento) dell'importo della categoria prevalente OG1.

3. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a Euro 100.000,00 (centomila/00) e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.

4. Il Comune procederà direttamente alla corresponsione dell'importo dovuto ai subappaltatori/cottimisti/subaffidatari per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

5. Nei casi diversi di cui al precedente comma si procederà al pagamento dell'impresa appaltatrice la quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore della stessa.

6. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare al Committente, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del presente appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura.

7. Si applicano al subappaltatore e ai subcontraenti i medesimi vincoli ed obblighi incombenti sull'Appaltatore e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico (cd. Tagging). Si applicano, inoltre, i principi della parità di genere (Gender Equality) e per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, così come trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017.

8. Il Comune, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui al presente contratto, così come definita dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 556 del 31 maggio 2017, sia inserita a pena di nullità un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n. 136.

8. I subappaltatori che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 dovranno essere obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Art. 15. Piani di sicurezza

1. L'Appaltatore dichiara di conoscere, rispettare e far rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. n. 81/2008 e di essere edotto, in proposito, circa le opere e l'ambiente in cui è chiamato ad operare.
2. L'impresa è altresì obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza dei cantieri e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 16. Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. L'Appaltatore è obbligato:
 - ad applicare, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
 - a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa.

Art. 17. Oneri diversi

1. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore e, se del caso, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile ove presente, assicurativi e antinfortunistici nonché copia del Piano Operativo di Sicurezza.

2. L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, al fine di rispettare le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici e amministrativi.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, l'Appaltatore si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, compatibilmente con il ruolo e il tipo di attività svolti, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).
4. La violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'impresa appaltatrice il fatto assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento danni.

Art. 18 Risoluzione del contratto

1. Fermo restando il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Comune si riserva l'espressa facoltà di risolvere il contratto nei casi e nei modi previsti dall'articolo 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in genere in tutti i casi previsti dall' art. 4.6 , del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in caso di proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. In caso di mancato rispetto da parte dell'impresa appaltatrice dei principi DNSH e dei principi trasversali PNRR l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'impresa, con gli effetti stabiliti dagli art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente contratto l'inadempimento

degli obblighi di tracciabilità finanziaria ossia il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come interpretata ed integrata con D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito in Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

4. Potrà costituire altresì causa di risoluzione del presente contratto anche il mancato rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza come previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 19. Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà portata alla cognizione del foro del Tribunale di Mantova.

Art. 20. Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e designazione dell'operatore economico aggiudicatario-appaltatore come

Responsabile del trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di Mantova quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché' forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché' della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei

dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari e' effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione,

secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

2. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale

vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Mantova,
Via Roma n. 39 - 46100 Mantova.

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono Avv.to Guido Paratico presso Maggioli S.p.a., Via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna - tel. 0541/628111 - email: maggiolispa@maggioli.it - pec: segreteria@maggioli.legalmail.it

Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile Avv.to Guido Paratico - tel. 0376 803074 - email: consulenza@entilonline.it - pec: guido.paratico@mantova.pecavvocati.it .

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come *Responsabile del trattamento dei dati* in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

La nomina a responsabile nonché relativi compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati sono descritti nell'Allegato A denominato "*Disciplinare di nomina del responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (EU) 2016/679*", che si intende sottoscritto dalle parti contestualmente al presente contratto.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché' quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente

necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Art. 21. Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che il valore complessivo del presente contratto è di Euro di Euro 281.276,06 (duecentottantaunomiladuecentosettantasei/06) a cui si aggiungono Euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) per oneri sicurezza, e quindi per un valore complessivo contrattuale di Euro 287.776,06 (duecentottantasettemilasettecentosettantasei/06) soggetto alla disciplina IVA e pertanto fruisce dei benefici fiscali e tributari previsti dal D.P.R. 26/10/72 n. 633.

2. La presente scrittura privata autenticata è soggetta a registrazione in termine fisso di Euro 200,00 (duecento/00) ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 – Tariffa Parte Prima - art. 11.

3. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica, ai sensi del D.M. 22.02.2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.) per l'importo forfettario di Euro 45,00 (quarantacinque/00).

Art. 22. Documenti facenti parte del contratto

1. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto il "*Disciplinare di nomina del responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679*" (Allegato A).

2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti depositati agli atti della Stazione Appaltante: il Progetto definitivo - esecutivo e i relativi elaborati, approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 01/02/2023, il Piano Operativo di

Sicurezza (POS), il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), il Patto di Integrità, l'Offerta Economica.

p. LA STAZIONE APPALTANTE

p. L'APPALTATORE

IL DIRIGENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott.ssa Mariangela Remondini

Luigi Badinelli

COMUNE DI MANTOVA

Io sottoscritta **Roberta Fiorini** nata a Forlì il 23/06/1964, in possesso di firma digitale con certificato in corso di validità, non revocata, nelle mie funzioni di Segretario Generale, giusto provvedimento sindacale di nomina n. 50/86/2020 del 18/11/2020 adottato a norma dell'art. 77 dello Statuto del Comune di Mantova, autorizzata ad autenticare la sottoscrizione di scritture private ex art. 97, comma 4, lett. c) del T.U. 18.08.2000 n. 267,

CERTIFICO

che il Sig. **Luigi Badinelli**, nato a Castel Goffredo il 09/12/1966, il quale interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa I.P.S. S.R.L. e la Dottoressa Mariangela Remondini, nata a Nogara (VR) il 04/10/1971, Dirigente del Settore Welfare Servizi Sociali e Sport del Comune di Mantova, entrambi in possesso di firma digitale con certificato in corso di validità, non revocata, delle cui identità personali, qualifiche e poteri, io Segretario Generale sono certa, hanno apposto in mia presenza presso la Sede Comunale di Via Roma n. 39, la propria firma digitale alla scrittura privata che precede a norma di legge.

In Mantova, 03/05/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Fiorini

(f.to digitalmente)



Comune di MANTOVA
Via Roma 39
46100 MANTOVA

**DISCIPLINARE DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679**

Tra

- **Comune di Mantova**, con sede in Via Roma n. 39, 46100 Mantova (MN) codice fiscale, partita IVA 00189800204

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

e

I.P.S. S.R.L., con sede in Mantova (MN), Via Pietro Nenni n. 65/b, C.F./P.IVA 02251330201

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

PREMESSE

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito solo "GDPR") disciplina, all'art.28, i casi in cui un trattamento debba essere effettuato, per conto del titolare del trattamento, da un responsabile, per tale dovendosi intendere la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo che offre garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, e a cui il titolare ricorre per il trattamento.

I trattamenti dei dati personali relativi ai lavori avente ad oggetto **NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE – CLUSTER 2 - RIGENERAZIONE DI UN'AREA POLISPORTIVA OUTDOOR IN LOCALITA' MIGLIARETTO – CUP I68E22000140001- CIG 96592991B3** vengono effettuati, per conto del titolare, dal responsabile identificato nell'impresa I.P.S. S.R.L. , con sede in Mantova (MN), Via Pietro Nenni n. 65, C.F./P.IVA 02251330201

- I suddetti trattamenti, da parte del responsabile del trattamento, secondo la disciplina del GDPR, vanno disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, fermo restando che il contratto o altro atto giuridico può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 dell'art. 28 del GDPR, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43 GDPR;

- Con il presente contratto, il titolare e il responsabile intendono conformarsi alla disciplina del GDPR stipulando, relativamente al servizio/attività sopra indicata il presente contratto volto a disciplinare:

- la materia del trattamento
- la durata del trattamento
- la natura del trattamento
- la finalità del trattamento
- il tipo di dati personali
- le categorie di interessati
- gli obblighi del titolare del trattamento
- i diritti del titolare del trattamento

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra il titolare e il responsabile in epigrafe indicati si stipula quanto segue.



Comune di MANTOVA
Via Roma 39
46100 MANTOVA

1. Materia disciplinata dal trattamento

Il presente contratto ha per oggetto **la nomina del responsabile** del trattamento e la disciplina del rapporto derivante da detta nomina.

Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, in persona del legale rappresentante, nomina I.P.S. S.R.L., con sede in Mantova (MN), Via Pietro Nenni n. 65, C.F./P.IVA 02251330201, quale responsabile dei trattamenti dei dati personali effettuati in relazione all'esecuzione dei lavori avente ad oggetto **NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE – CLUSTER 2 - RIGENERAZIONE DI UN'AREA POLISPORTIVA OUTDOOR IN LOCALITA' MIGLIARETTO – CUP I68E22000140001- CIG 96592991B3**

La nomina non costituisce autorizzazione generale ma autorizzazione limitata esclusivamente ai trattamenti relativi all'attività/servizio specificatamente indicata nel presente contratto.

La nomina, che costituisce specifica autorizzazione in favore del responsabile, consente al responsabile medesimo di trattare i dati personali soltanto in relazione alle specifiche finalità correlate dell'attività/servizio, e su istruzione documentata del titolare, specie in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Col presente contratto, il titolare conferisce autorizzazione scritta al responsabile a poter ricorrere ad eventuali ulteriori responsabili del trattamento ("sub-responsabile/i"), nella prestazione del servizio/attività.

Nel caso in cui il responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, il responsabile medesimo si impegna a:

a) informare il titolare delle decisioni riguardanti l'individuazione di sub- responsabili, dando così al titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche.

b) selezionare sub-responsabili tra soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità:

- forniscano adeguate garanzie in ordine alla attuazione di misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti della normativa applicabile pro tempore
- garantiscano l'esercizio e la tutela dei diritti degli interessati.

Il responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili, con i quali il responsabile:

- descrive analiticamente i compiti dei sub-responsabili;
- impone a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, imposti dal titolare sul responsabile ai sensi della normativa vigente, e ai sensi delle disposizioni e dei provvedimenti della competente autorità di controllo, prevedendo in particolare adeguate garanzie in ordine alla attuazione di misure tecniche e organizzative tali da soddisfare i requisiti del GDPR.

Il responsabile:

a) dà atto che, qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati:

- il responsabile conserva nei confronti del titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili.

b) si impegna a manlevare, e tenere indenne il titolare da qualsiasi danno, perdita, pretesa, contestazione, responsabilità, risarcimento, e/o sanzione, spese sostenute nonché costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) che possano derivare al titolare causa la mancata osservanza di tali



Comune di MANTOVA
Via Roma 39
46100 MANTOVA

obblighi e più in generale dalla violazione della normativa vigente in materia di Trattamento dei dati personali comunque derivata dalla condotta attiva e/o omissiva da parte del responsabile e dei suoi sub-responsabili.

c) si impegna altresì ad informare il titolare di eventuali modifiche previste riguardanti la sostituzione di altri sub- responsabili, dando così al titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche.

Il titolare autorizza espressamente il responsabile, che a ciò si impegna, a stipulare per suo conto con eventuali sub-responsabili, quando stabiliti in un paese al di fuori dell'Unione Europea per il quale la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali:

- uno specifico accordo per il trasferimento dei dati all'estero contenente le apposite garanzie e clausole contrattuali, e successive modifiche adottate dalla stessa Commissione Europea con Decisione 2010/87/EU del 5 febbraio 2010.

1.1. Istruzioni documentate del titolare al responsabile

Con riferimento alla presente nomina, il titolare impartisce le seguenti istruzioni.

Il responsabile del trattamento:

1. rispetta la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
2. non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare;
3. tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
 - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
4. adotta tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato richieste ai sensi dell'articolo 32 GDPR e, a tal fine, se del caso:
 - a) mette in atto la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b) assicura la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) assicura la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) mette in atto una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
5. adotta politiche interne e attua misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adotta misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
6. tiene e aggiorna costantemente il Registro delle attività di trattamento effettuate e di tutte le categorie/ attività relative al trattamento, svolte per conto di un titolare del trattamento. Il Registro deve contenere le informazioni indicate dall'art. 30 paragrafo 2 del GDPR e va messo a



Comune di MANTOVA
Via Roma 39
46100 MANTOVA

- disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
7. quando ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento impone, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto tra il titolare e il responsabile, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile;
 8. tenendo conto della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, ove applicabile e in considerazione delle attività di trattamento affidategli, deve:
 - consentire al titolare di fornire agli interessati i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, nonché di trasmettere i dati ad altro titolare;
 - consentire al titolare di garantire in tutto o in parte i diritti di opposizione e limitazione del trattamento.
 9. assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza del trattamento, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
 10. assiste il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;
 11. informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento o di suoi sub-Responsabili;
 12. su scelta del titolare, cancella o restituisce al titolare tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi/attività in epigrafe indicati, relativi al trattamento e cancella le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono custoditi i dati e, più in generale, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto, consentendo e favorendo le attività di controllo, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare o da



Comune di MANTOVA
Via Roma 39
46100 MANTOVA

- un altro soggetto da questi incaricato. Nei suddetti casi, il Responsabile, su richiesta del titolare, provvede a rilasciare apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che, presso il Responsabile, non esiste alcuna copia dei dati personali, e delle informazioni trattate per conto del titolare. Sul contenuto di tale dichiarazione il titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertarne la veridicità;
13. comunica tempestivamente al titolare istanze degli interessati nonché reclami, contestazioni, ispezioni o richieste del Garante e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali;
 14. individua, e comunica tempestivamente al titolare le persone che, nell'ambito della propria organizzazione, lo stesso responsabile autorizza al trattamento, facendosi contestualmente carico, nell'atto di designazione, di fornire adeguate istruzioni scritte alle persone autorizzate al trattamento circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge e dal presente contratto, e facendosi carico altresì di garantire una adeguata formazione in materia alle persone medesime e il successivo aggiornamento professionale;
 15. vincola le persone autorizzate al trattamento alla riservatezza o ad un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro/collaborazione intrattenuto con il responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite;
 16. non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
 17. per quanto concerne l'amministratore di sistema, il responsabile è tenuto al rispetto delle disposizioni relative alla disciplina sugli amministratori di sistema, incluse le disposizioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, come successivamente modificato in dal provvedimento del 25 giugno 2009, impegnandosi a conservare gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, e a fornirli e al titolare su richiesta del medesimo;
 18. informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
 19. se, violando le disposizioni di legge e delle presenti istruzioni, determina le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione
 20. in caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile è tenuto a risponderne qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia di trattamento di dati personali specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle presenti legittime istruzioni del titolare.

Il Titolare si riserva di impartire, durante il corso di svolgimento del servizio/attività specificatamente individuata nel presente contratto, ulteriori istruzioni scritte che si rendano necessarie per implementare il livello di protezione dei dati.

2. Durata del trattamento

La nomina e la relativa autorizzazione al trattamento dei dati, per conto del titolare, ha efficacia limitata al solo ed esclusivo periodo intercorrente tra la data di stipulazione del presente contratto Rep. 32327 e la conclusione dei lavori, i cui dati sono oggetto di trattamento, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere in base ad una specifica disposizione nazionale o dell'Unione europea.

Per effetto di quanto sopra, la nomina e la relativa autorizzazione al trattamento dei dati, per conto del titolare, cessa

Qualora l'attività/servizio in epigrafe indicati, e i cui dati sono oggetto di trattamento per conto del titolare, non venga più fornita o cessi, per qualsiasi motivo, il presente contratto si intenderà automaticamente



Comune di MANTOVA
Via Roma 39
46100 MANTOVA

risolto di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche, ed l'autorizzazione al trattamento dei dati si intende cessata.

Natura del trattamento

Il servizio/attività affidata al responsabile del trattamento dati ha trattamenti aventi la seguente natura: conferimento necessario per lo svolgimento dell'affidamento dei lavori, oggetto del contratto, di cui il presente Allegato A ne costituisce parte integrante, il cui contenuto è indicato nei documenti di gara.

Finalità del trattamento

Il responsabile è tenuto a raccogliere i dati esclusivamente per le finalità determinate, esplicite e legittime collegate alla prestazione, in epigrafe indicata, e successivamente a trattare i dati in modo che non sia incompatibile con tali finalità.

Qualora il responsabile del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento informa il titolare, e fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2 dell'art. 13 GDPR.

Laddove il responsabile effettui il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti e tale trattamento non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1 GDPR, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro:

- a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;
- b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;
- c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9 GDPR, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10 GDPR;
- d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
- e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

Tipo di dati personali

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento, in relazione al servizio/attività in epigrafe indicata, sono:

- dati anagrafici,
- dati economico/patrimoniali, finanziari e fiscali,
- dati di localizzazione,
- dati relativi a condanne penali e reati,
- dati relativi alla salute e ai minori
- dati inerenti persone fisiche
- dati inerenti persone giuridiche
- dati inerenti altri enti pubblici.

Il titolare dà atto che i dati da lui trasmessi al Responsabile del trattamento:

1. sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;



Comune di MANTOVA
Via Roma 39
46100 MANTOVA

2. in ogni caso, i dati personali, oggetto delle operazioni di trattamento affidate al responsabile, devono essere accolti e trattati rispettando ogni prescrizione normativa e regolamentare e, per l'effetto devono essere, a cura del responsabile del trattamento:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

b) raccolti per le finalità determinate, esplicite e legittime sopra indicate, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Resta inteso che rimane a carico del titolare l'onere di individuare la base legale del trattamento dei dati personali degli interessati.

Nell'eseguire il trattamento dei dati, il responsabile del trattamento considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Categorie di interessati

Le categorie di interessati, i cui dati sono oggetto di trattamento, sono: i soggetti su cui gravano i servizi oggetto del contratto.

Il responsabile del trattamento garantisce la scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni relative ai diritti degli interessati contenute nel Capo III, articoli da 12 a 23 del GDPR nonché nel contenute nel Capo VIII.

Obblighi del titolare del trattamento

Il titolare assume tutti gli obblighi generali imposti al titolare dal Capo IV del GDPR.

Il titolare si impegna, altresì, a comunicare al responsabile del trattamento qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati.

Il titolare rimane responsabile del trattamento delle informazioni attuate tramite procedure applicative sviluppate secondo sue specifiche e/o attraverso propri strumenti informatici o di telecomunicazioni.

Diritti del titolare del trattamento

Il titolare ha diritto:



Comune di MANTOVA
Via Roma 39
46100 MANTOVA

- al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul responsabile dal GDPR e dal presente contratto;
- al puntuale ed esatto adempimento delle legittime istruzioni contenute nel presente contratto e nelle istruzioni successivamente impartite

L'adempimento non comporta, per il responsabile, alcun diritto a compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal trattamento, e dal presente contratto.

Disposizioni finali

Con il presente contratto viene revocato e sostituito espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente il trattamento di dati personali in epigrafe indicato.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, il titolare il responsabile del trattamento rinviano al GDPR, al decreto legislativo di attuazione del GDPR nonché ai provvedimenti dell'autorità di controllo.

Mantova, Lì 03/05/2023

p. Comune di Mantova

Il Responsabile delegato dal Titolare del Trattamento

IL DIRIGENTE Settore Welfare Servizi Sociali e Sport

Dott.ssa Mariangela Remondini

p. I.P.S. S.R.L.

Il Responsabile del Trattamento

Il Legale Rappresentante

Luigi Badinelli